

Il decreto che modifica la disciplina delle attività commerciali e dei servizi in vigore dal 14 settembre

# Dalla Dia alla Scia, aprire negozi è più facile

**S**emplificate e snellite le procedure di inizio attività nel settore dei servizi con la modifica ai requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali e con il passaggio dalla Dia alla Scia. Scia da presentare con comunicazione unica al registro imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico. Questo grazie a quanto previsto dal dlgs 6 agosto 2012, n. 147, i cui contenuti sono stati anticipati da ultimo, su *ItaliaOggi* di ieri. Il provvedimento - che entra in vigore il prossimo 14 settembre 2012 - è composto di 21 articoli e contiene numerosi interventi di immediata semplificazione, riguardanti il settore dei servizi. Contiene nuove norme in materia di magazzini generali e contemporaneamente sopprime l'Albo dei commissionari, mandatarî e astatori dei prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici e del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici. Semplifica lo svolgimento delle attività di facchinaggio, di acconciatore e di estetista e di mandatarî e astatori dei prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici e del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici. Semplifica lo svolgimento delle attività di facchinaggio, di acconciatore e di estetista e di molini. Il decreto legislativo è di integrazione e correzione al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (recante attuazione della direttiva 2006/123/Ce, relativa ai servizi nel mercato interno) pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 2012 (Suppl. Ord. n. 177).

## SEMPLIFICAZIONI PER COMMERCIO E PROFESSIONI

IN VIGORE DAL 14 SETTEMBRE (DLGS 6 AGOSTO 2012, N. 147)

|  |   |
|--|---|
| <b>Commercio e somministrazione</b>  | Modifiche ai requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali. Introducendo il nuovo comma 6-bis all'art. 71 del dlgs n. 59/2010. «Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale».  |
| <b>Commercio all'ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati</b> | L'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati «non è subordinato ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio attività, fatto salvo quanto previsto dal regolamento 852/2004/Ce». Aggiunti due nuovi articolo: 71-bis e 71-ter al dlgs n. 59/2010).   |
| <b>Commissionari mandatarî ed astatori</b>   | Con l'aggiunta dell'art. 71-ter al dlgs n. 59/2010 viene disposta la soppressione dell'Albo dei commissionari, mandatarî ed astatori dei prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici. Passa ai Comuni la verifica del possesso dei requisiti da parte dei soggetti iscritti per tali attività nel Registro delle imprese. Al comma 3 del citato art. 71-ter si dispone che «l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortofrutticoli, carni e ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59». |
| <b>Facchinaggio</b>  | Non è più richiesto il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (aggiunto il nuovo comma 1-bis all'art. 72 al dlgs n. 59/2010) . Per l'esercizio di tale attività è pertanto richiesto il solo possesso del requisito di onorabilità.   |
| <b>Spedizioniere</b>   | Oltre alle Commissioni per la tenuta dell'elenco, le cui funzioni sono passate alla Cciaa, viene soppressa anche la Commissione centrale, le cui funzioni vengono assicurate dal Mise. Apportate modifiche all'art. 76 del dlgs n. 59/2010.   |
| <b>Acconciatore ed estetista</b>   | Previsto l'obbligo di iscrizione nel Rea (e quindi di pubblicazione nelle certificazioni e visure) del responsabile tecnico, contestualmente alla trasmissione della Scia. Modificati gli artt. 77 e 78 del dlgs n. 59/2010.  |
| <b>Stimatori e pesatori pubblici e attività di medaitori per le unità di diporto</b>     | Soppresso il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici e il ruolo per il mediatore delle unità da diporto. Aggiunti i nuovi artt. 80-bis e 80-ter del dlgs n. 59/2010.  |
| <b>Magazzini generali</b>  | L'attività di apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale sarà soggetta alla Scia, da inoltrare, con Comunicazione Unica, al Registro delle imprese che la trasmette immediatamente al Suap. Aggiunto nuovo art. 80-quinquies al dlgs n. 59/2010.  |
| <b>Impianto nuovo molino</b>   | L'esercizio dell'attività di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti è soggetto a Scia da presentare, con Comunicazione Unica, al Registro delle imprese che la trasmette immediatamente al Suap. Aggiunto nuovo art. 80-sexies al dlgs n. 59/2010  |